

STATUTO "per l'Ente del Terzo Settore e Organizzazione di Volontariato**A.N.P.A.V. - Associazione Nazionale Protezione Animali per la Vita ETS"****Art. 1 (denimazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs: 117/2017 (dei Decreti attuativi, delle modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Nazionale Protezione Animali per la Vita" acronimo A.N.P.A.V., esso assume forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti Istituzionali.

L'associazione ha sede legale in via BUSSANDU MILIEU N. 33 nel Comune di SAINT PIERRE (A.O.). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di SAINT PIERRE (A.O.) non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione di uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere create una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le indicherà estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente per l'effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS)

Art. 2 (statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art 3 (efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività e dell'organizzazione stessa.

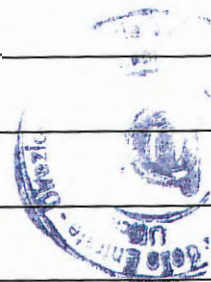
Art. 4 (interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole delle interpretazioni dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il suo proseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, segue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

La finalità Istituzionale dell'Associazione e quella di proteggere e tutelare gli animali da atti di crudeltà, da maltrattamenti e abbandoni al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, l'associazione si propone anche di prevenire il randagismo:



1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo attento e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, numero 281;

2. organizzare gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione, diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo secondo le lettere E) I) Y) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e le sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. gestione di Canili e Gattili ed i locali dedicati al ricovero, custodia, alimentazione cura anche in ambito medico degli animali domestici;
2. gli interventi di limitazione delle nascite di cani e gatti randagi, quali sterilizzazioni e castrazioni e microchippatura, indirizzate ai controlli delle relative popolazioni. Tali interventi vengono effettuati tenuto conto del progresso scientifico;
3. organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni e conferenze, nonché la produzione di materiale di propaganda, di studio e di ricerca di prodotti editoriali, anche telematici, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomini e animale, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in cui gli stessi vivono;

4. dare sostegno a persone in difficoltà che siano proprietari di animali d'affezione e che siano non più in grado di prendersene cura favorendo quindi dell'aiuto per un'eventuale e successiva concessione a persone o Enti ritenute idonee;

5. creazioni gestione dei rifugi e di altre strutture finalizzate all'accoglienza, assistenza cura e riabilitazione di animali domestici e selvatici anche tramite convenzioni con la pubblica amministrazione;

6. gestione delle Colonie feline presenti nei territori tramite convenzioni con la Pubbliche Amministrazioni.

7. organizzazione di raccolte cibo e di altre utilità in favore degli animali;

8. gestione e realizzazione di progetti volti alla sterilizzazione, cura, affidamento di animali anche per il tramite di apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

9. istituzione di personale adeguatamente formato nel servizio di Guardie Zoofile;

10. interventi di didattica nelle scuole alla conoscenza del mondo animale e naturale.

11. interventi di protezione civile solo nei casi di emergenza ai sensi della legge 225 del 24 febbraio 1992.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e lo scambio di beni e servizi.

L'associazione intende svolgere la già menzionata attività in favore dei propri associati e dei loro familiari o terzi, valendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei volontari e delle persone aderenti agli Enti associati.

È possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esso secondarie, la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi Consiglio Direttivo) ma dovranno essere coerenti con le finalità dell'Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai Decreti Ministeriali previsti dall'articolo 6 del D. Lgs. 117 del 2017.

Art 6 (Guardie Zoofile)

L'associazione istituirà secondo i criteri di legge il proprio nucleo di guardie zoofile per la prevenzione, protezione e controllo degli animali domestici o selvatici.

Art. 7 (ammissione dei Soci)

Posso essere Soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Ente e si impegnano a realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa la deliberazione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunicherà la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'Aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che in merito all'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

alcuna limitazione nel rispetto alle loro condizioni economiche

alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della loro quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal decreto legislativo 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'associazione sarà cancellata dal registro unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del registro.

Art. 8 (diritti e doveri degli Associati)

I soci hanno diritto di:

1. eleggere, se scritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltre che votare per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice civile;
2. essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare verbali;

5. votare in assemblea purché scritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascuno associato ha diritto a un voto.

doveri dei soci:

1. rispettare presente statuto e l'eventuali regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
4. prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto dall'articolo 27 del presente statuto;
5. non appropriarsi o trattenere a sé somme di denaro o materiale donato direttamente o indirettamente all'associazione.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa è che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9 (qualità di Volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato dall'articolo 25 del presente statuto.

Art. 10 (recesso ed esclusione del Socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione che provvederà all'annotazione nel libro degli

associati, il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno tre mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto dei suoi regolamenti e dal codice comportamentale interno può essere escluso dall'associazione, l'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni alla prima assemblea utile e comunque ammesso ricorso.

Art. 11 (gli Organi Sociali)

Gli organi sociali dell'associazione sono:

1. assemblea dei soci;
2. organo di amministrazione (consiglio direttivo);
3. Presidente;
4. organo di controllo (eventuale);
5. Organo di Revisione (eventuale)

Essi sono leberamente rieleggibili.

Art. 12 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo sul sito web istituzionale da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza ed deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail o altro idoneo strumento di comunicazione individuale anche tramite piattaforma social associative inviata almeno 15 giorni prima della data fissata

per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante è conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo anche per posta elettronica.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione e ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'associazione supera il 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione lo scioglimento di assemblee separate comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o dello svolgimento delle attività in più ambiti territoriali. A Tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto e, che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)

I compiti dell'assemblea sono:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali:

2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio di esercizio secondo quanto meglio dettagliato dall'art. 22 del presente statuto;
4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati, sull'atto costitutivo e sullo statuto;
6. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, trasformazione, la funzione o la scissione dell'associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.

Laddove l'associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell'assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto del principio di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 14 (Validità Asemblea)

L'assemblea ordinaria e regolamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un'altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe, 3 quando il numero degli associati è inferiori a 500 e 5 se il numero è superiore 500.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati conteggiando anche i rappresentati per delega, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e presa comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone, o quando l'assemblea lo ritengo opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole i tre quarti dei soci.

Ciascuno associato a un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile, agli associati che siano Enti del Terzo Settore sono attribuiti più voti fino a un massimo di 5, con le seguenti formule:

1. un voto fino a 100 associati o aderenti;
2. due voti da 101 a 200 associati o aderenti;
3. tre voti da 201 a 300 associati o aderenti;
4. quattro voti da 301 a 400 associati aderenti;
5. cinque voti oltre i 401 associati e aderenti.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, Fondazione o

altro Ente collettivo Istituzionale, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi estrattivi o di controllo o ai dipendenti dalla società, né alle società da esse controllate o ai membri degli organi ostativi o di controllo o ai dipendenti di queste. I membri dell'organo di amministrazione non possono votare sui seguenti ordini:

1. nelle delibere riguardanti la loro responsabilità, ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti;
2. nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Art. 15 (verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte non verbali redatti dal segretario o da un componente dell'assemblea possibilmente nominato, e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale o di farne copia.

Art. 16 (Organo di Amministrazione)

L'associazione deve nominare un organo di amministrazione, anche detto consiglio direttivo. La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti e abilità, professionalità e indipendenza.

L'organo di amministrazione composto da un numero minimo di 7 componenti se superiore a 7 dovrà comunque essere dispari i membri eletti

dall'assemblea dei propri associati.

Dura in carica per anni quattro e i suoi componenti possono essere rieletti, si applica all'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interesse degli amministratori si applica all'articolo 2475 ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti di diversa categoria di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso un'idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione, almeno sette giorni prima, in caso di comprovata urgenza anche tre giorni prima.

Il consiglio amministrativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandata dall'assemblea:

1. redige e presenta all'assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'associazione, nel rendiconto consuntivo e preventivo;
2. elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
3. si occupa di risolvere eventuali controversie che possono insorgere tra l'associazione e gli associati;
4. provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel RUTNS;
5. delibera sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di

controllo che siano in possesso dei requisiti di quell'articolo 2397, 2 comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, indicando il nome, il cognome il luogo e la data di nascita il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza all'Ente, precisando se disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opinabili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione, Ha obbligo di predisporre annualmente il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente statuto, da proporre poi all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 17 (il Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria.

Il presidente dura in carica circa quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie per eventuale revoca decise dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (organo di Controllo - Eventuale-)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (nel caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro) è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi e per i seguenti limiti:

A. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale 110.000 €;

B. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque nominate 220.000 €;

C. dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengano superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando si ha costituito un patrimonio destinato dallo specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

Ai componenti dell'organo del controllo si applica all'articolo 2399 del Codice civile. Il

componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, anche con riferimento alle

disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231, qual'ora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti A) B) C) del presente articolo, la revisione legale dei conti. in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità avuto particolare riguardo alle disposizioni di quegli articoli 5, 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di quegli articoli 14 del Decreto Legislativo 117 del 2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno 1/10 degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione dell'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma del Codice civile.

Art. 19 (organo di revisione legale dei conti eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o

incaricare una società di revisione legale che sia scritta nell'apposito registro quando si supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- A. Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale 1.100.000 €;
- B. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000 €;
- C. dipendenti occupati in media durante l'esercizio 12 unità.

L'obbligo di qui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando si ha costituito un patrimonio destinato ad una specifica attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice civile.

Art. 20 (risorse economiche patrimonio)

Le risorse economiche del patrimonio dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. Attività di raccolta fondi, e altri mezzi così come disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo 117 del 2017;
6. Rimborsi per convenzioni con pubbliche amministrazioni e privati;
7. Ogni altra entrata ammessa dal decreto legislativo 117 del 2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio dell'associazione. Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Il patrimonio dell'Ente, complessivo ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione, ai fini dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma pari a euro 15.000 liquida e disponibile.

Art. 21 (divieto di distribuire degli utili e l'utilizzo di utili del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associazioni, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali direttivi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del decreto legislativo 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non sia d'imposte per legge nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, complessivo di eventuali ricavi, redditi, proventi, entrate comunque denominate, per lo scioglimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento della finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indirette di utili:

1. da corresponsione di amministratori o a qualunque altro componente degli organi sociali, di compensi individuali non proporzionati alle attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o

comunque, superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori condizioni;

2. la coresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione a compensi superiori a 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dal CCNL di categoria o di riferimento;

3. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;

4. salvo che tali prestazioni non costituiscono l'oggetto dell'attività generale perseguita, la cessione di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano

nell'Associazione o ne fanno parte, così come soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione e i loro parenti entro il terzo grado affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Art. 21 (bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali decorrono dal 1° gennaio di ogni anno sono redatti ai sensi dell'articolo 13 - 87 del decreto legislativo 117/ 2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere dato dall'ordine di stazione approvato dall'assemblea degli associati esso deve essere formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale, con indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente

e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle affinità statutarie e se tale bilancio riporta ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 € può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo Settore.

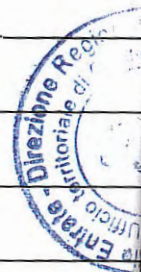
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario strumentale dell'attività dell'articolo 5 e a seconda dei casi nella relazione di missione o una notazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa dal bilancio.

Il bilancio deve essere ~~depositato~~ presso il RUNTS e copia in sede centrale.

Art. 23 (bilancio sociale)

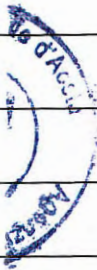
Redatto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Ente cioè dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un 1.000.000,00 € dovrà depositare presso il RUNTS, e pubblicarlo nel proprio sito Internet. Il bilancio sociale redatto secondo le linee guide adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui al codice del terzo settore e il consiglio nazionale del terzo settore, tenendo conto con gli altri elementi della natura dell'attività sociale e delle dimensioni dell'Ente, anche finì alla valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, saliente dovesse avere ricavi rendite proventi entrate comunque denominate superiori a 100.000 € dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e



tenere aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui deve dovesse aderire, gli eventuali monumenti compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti e componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 24 personale retribuito



l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in ogni caso, il numero dei volontari impiegati dall'attività non può essere superiore al 50% del numero e dei volontari.

I rapporti tra l'associazione del personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 25 (volontari assicurazione)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro di volontariato della società ed è tenuto a descrivere in un apposito registro dei volontariati coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, delle modalità e nei tempi che saranno definiti dai Decreti Ministeriali previsti.

Il volontario è una persona, per sua libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, attraverso l'associazione mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere responsabilità nei bisogni delle persone e della comunità beneficiari dalla sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finire in solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabiliti dall'Ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso nei tratti rimborsi spese di tipo forfettario e non autorizzati preventivamente.

Ai fini di cui al comma precedente le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 245 purché non superino l'importo di 10 € giornalieri e di 150 € mensili e l'organo sociale competente dei liberi sulle tipologie di spese relative di volontariato per il quale ha ammesso a questa modalità di rimborso.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontariato è associato, tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente statuto non si considera volontario all'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano l'attività di volontariato sono assicurati per



malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applica agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo di volontariato nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di quella legge 21 marzo 2001, numero 74.

Art. 26 (scioglimento ed evoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modifiche di cui all'articolo 13. In tal caso, del patrimonio residuo è devoluto, salva diversa disposizione inposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio assenso) il Ministro fino a che il RUNTS non sarà operativo.

L'associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, funzione e scissione di cui l'articolo 42 bis del Codice civile.

Art. 27 (libri sociali obbligatori e il loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere, pubblicare tenere aggiornamenti annualmente sul proprio sito web (o su quella della rete associativa della quale fa parte).

1. bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 e il consiglio nazionale del terzo settore e, tenendo conto tra gli altri elementi, della natura dell'attività che esercitata e

delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della votazione dell'impatto sociale e dell'attività svolte.

2. le informazioni sugli eventuali emonumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo e attribuiti ai componenti degli organi di estrazione e controllo, ai dirigenti nonché associati, quando l'associazione dovesse superare con ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 €.

L'associazione deve tenere:

- A. libro degli associati ho degli aderenti;
- B. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione del controllo di eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle precedenti lettere A e B sono tenuti a cura dall'organo dell'amministrazione e i libri di cui alla lettera C sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda con scritto le indicazioni e le motivazioni della richiesta, presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, o di divulgare le informazioni contenute. L'esame dei documenti deve avvenire alla presenza dei responsabili legali dell'associazione o del suo delegato.

Art. 28 (libri sociali interni associativi)

L'Associazione predisporrà appositi libri interni per l'attività cui è istituito

l'Ente e regolamentato con apposito regolamento.

Art. 29 (coordinamento centrale)

Il Coordinamento centrale viene regolamentato da apposito regolamento interno ed è vincolante per tutte le sezioni.

Art. 30 (rapporto economico centrale)

Il rapporto economico centrale viene regolamentato da apposito regolamento interno ed è vincolante per tutte le sezioni.

Art. 31 (disposizioni finali)

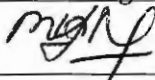
Per tutto ciò che non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e delle vigenti leggi in materia.

Gli amministratori, il direttore generale virtuali componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del

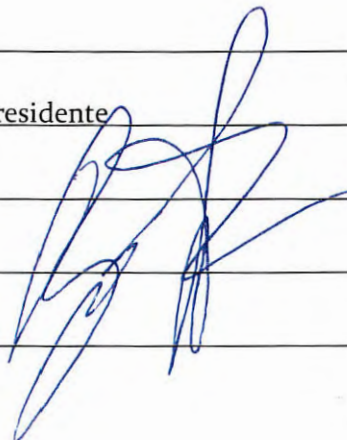
decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

Almeno 1/10 dei soggetti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'Art. 2409 del Codice civile, quanto compatibile.

Il Segretario




il Presidente



Atto di cooperazione ambito Nazionale e sedi periferiche

Disposizioni dell'Assemblea Generale dei soci n. 60 del 19 novembre 2020

Con il presente atto, la neominata sede Regionale periferica della Regione Valle d'Aosta, nella persona della Neopresidente Regionale Dr.ssa Monzon Chavez Yanely, si impegna a perseguire le linee guida, dettato dallo statuto regionale e nazionale e dagli organi Nazionali nominati dall'Assemblea Generale Nazionale dei soci.

La neo-sede Regionale è autorizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ente, all'utilizzo del logo associativo predisposto dall'Assemblea dei soci con l'acronimo A.N.P.A.V (ODV)., lo stesso viene riportato anche all'interno dello Statuto Regionale.

La neo-sede Regionale concorderà annualmente sulle decisioni contabili e sugli indirizzi economici stabiliti dall'Organo Amministrativo Nazionale e contribuirà a livello Nazionale alla crescita dell'Ente secondo le disposizioni della Tesoreria Generale e dal regolamento economico predisposto e unificato per tutte le regioni.

I Presidenti delle neo-aree Regionali operano in autonomia secondo le disposizioni statutarie Regionali e, non incidono sull'aspetto economico Generale.

Le neo-regioni costituite sono coordinati a livello Nazionale dalla Segreteria Generale e, su nomina del Segretario Generale da un componente del Consiglio Nazionale con sedi Distaccate.

Compiti e doveri di autonomia Regionale.

Con la registrazione dello Statuto Regionale ai sensi del D. Lgs.

11/7/2017 predisposto dall'Ufficio legale Nazionale, la neocostituita Sezione,

ha il compito di:

- 1. dichiarare una sede a livello Regionale*
- 2. predisporre una convenzione con un'Assicurazione per i volontari della Regione del Valle d'Aosta per quanto riguarda malattie, infortuni e rischi terzi, così come disposti dalla Normativa vigente;*
- 3. intrattenere i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e la collaborazione con le stesse;*
- 4. disporre di convenzioni con le pubbliche Amministrazioni ai fini di un corretto aiuto sul territorio sia in ambito animalista che faunistico;*
- 5. intrattenere e collaborare con le forze dell'Ordine ai fini di tutelare il mondo animale i loro habitat e la pubblica salute;*
- 6. collaborare con la Protezione Civile ai fini delle emergenze nel caso chiamati ad intervenire a difesa degli animali nelle calamità naturali;*
- 7. far fronte a tutti gli impegni fiscali di cui all'ente del terzo settore;*
- 8. rispettare e far rispettare gli impegni economici con il coordinamento Nazionale e il versamento dei relativi contributi di cui al regolamento economico;*
- 9. far rispettare e rispettare i regolamenti regionali e nazionali;*
- 10. far rispettare lo Statuto regionale;*
- 11. il non rispetto dell'invio della modulistica predisposta dalla tesoreria generale e delle quote dovute alla sede nazionale nei termini fissati dal regolamento economico comportano l'immediato*

commissariamento della sezione regionale;

12. Istituzione di un gruppo di Guardie Zoofile sul territorio Regionale.

La neo-sede Regionale può essere commissariata dal C.D.N. per gravi ed accertati fatti ed istituito un commissario fino alla nuova elezione del Direttivo Regionale commissariato, o per il non rispetto degli statuti, dei regolamenti predisposti sia in ambito Regionale che Nazionale e per il non rispetto di cui al regolamento economico nazionale. La neo-sede Regionale assicura la capacità operativa sul proprio territorio in riferimento al nucleo di aderenti presenti nella regione e la capacità di copertura delle relative Province, tali nuclei ed obbiettivi sono disposti dalla Segreteria Generale e sono vincolanti per la Presidenza Regionale, all'apertura della sede dovranno essere presenti 45 volontari e numero 2 province con i relativi referenti/delegati negli anni successivi i soci iscritti presso ogni sezione Regionale non potrà essere al di sotto dei 40 volontari operativi e di numero 1 delegato provinciale. Il presente atto di cooperazione è allegato allo statuto Regionale.

Si accettano tutte le clausole presenti nel presente atto dalle parti in causa. Nel caso di controversie il foro competente è il foro di Ivrea. Letto, approvato e sottoscritto per accettazione dei termini legali e di cooperazione.

Settimo Vittone, 5 aprile 2023



il Presidente



Reg. _____
Tas. _____
Citt. _____
Sanz. _____
Bollo _____
Is. _____

Mod. F.

Registrato a Chivasso

al n. 194 Serie 3

Tributi a fianco indicati risultano versati con

16/06/2023

L'ADDEBITO
Giuseppe PERINCE